

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4576

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MITA, MARTINAZZOLI, CARRUS, SODDU, CIRINO POMICINO, CONTU, PIREDDA, BODRATO, SCOTTI, MATTARELLA, COLONI, ABETE, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BERNARDI, BECCHETTI, BIANCHI, BONFERRONI, BOSCO BRUNO, BOSCO MANFREDI, CAFARELLI, COMIS, COSTA, FALCIER, GIOIA, GRIPPO, LATTANZIO, LEONE, MANCINI, MELELEO, MERLONI, NAPOLI, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PIREDDA, QUIETI, RABINO, ROSSI, RUSSO RAFFAELE, SANGALLI, SENALDI, STEGAGNINI, ZOPPI**

*Presentata il 3 aprile 1987*

### Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

ONOREVOLI COLLEGGHI! — 1. Durante le ultime fasi dell'attività dell'Assemblea Costituente, nel corso del dibattito parlamentare sull'approvazione dello Statuto speciale per la Sardegna, fu formulato l'attuale articolo 13 che dice: « Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola ».

Si tratta di una norma per quei tempi (siamo alla fine del 1947) molto moderna ma, soprattutto, innovativa rispetto alle norme della nostra Carta costituzionale in materia di sviluppo economico delle aree svantaggiate del paese. Con il concetto di « piano organico », infatti, non solo viene superato il concetto di « legge speciale », che fin dagli ultimi decenni del secolo scorso aveva connotato l'intervento statale a favore delle regioni

meridionali e della Sardegna, ma viene introdotto in concetto il « pianificazione » nell'ambito di una economia di mercato, al fine di mobilitare quei fattori di ordine economico e sociale che determinano il passaggio dalla condizione di sottosviluppo allo stadio della crescita intensa e stabile della struttura economica e sociale.

Nel periodo che va dal 1948 agli inizi degli anni '60 si avviò tra le forze politiche sarde un dibattito intenso e animato, con sollecitazioni provenienti anche dalla migliore cultura meridionalista italiana, che portò alla approvazione da parte del Parlamento della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Fu una legge molto importante che aprì in Sardegna la fase della programmazione delle azioni di sviluppo, con-

dotta in coerenza con le vicende della economia nazionale del decennio 1963-1973, con le modalità della politica economica generale, e con l'impostazione dell'azione dell'intervento straordinario per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La legge 11 giugno 1962, n. 588, prevedeva una serie di azioni organiche e coordinate, da sviluppare in tutti i settori economici e sociali, utilizzando a vasto raggio tutti gli strumenti amministrativi esistenti in quella fase nel nostro ordinamento per l'intervento dello Stato nell'economia.

Legge multisetoriale, dunque, con possibilità di intervento a tutto campo nei più svariati settori economici e nei diversi ambiti amministrativi.

L'applicazione della legge n. 588 ha coinciso con una fase intensa di sviluppo della struttura produttiva e di modernizzazione delle strutture sociali della Sardegna, forse quantitativamente più intensa rispetto alle altre realtà meridionali.

Tuttavia sul finire degli anni sessanta cominciano a venire percepiti con crescente attenzione i fenomeni tipici della cosiddetta « industrializzazione senza sviluppo » che portavano a manifestazioni di notevoli squilibri tra diverse aree territoriali, tra ceti sociali e tra diversi settori economici all'interno delle singole realtà dell'Isola. Tutto ciò in concomitanza con l'acutizzarsi della nuova ondata di malessere sociale e di criminalità tipica delle strutture tradizionali, soprattutto nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, presieduta dal senatore Giuseppe Medici, che concluse i suoi lavori nel 1972, ha dato una fedele e documentata testimonianza delle problematiche di quella fase dello sviluppo della Sardegna. Problematiche che, essendo connesse con i connotati strumentali della realtà sarda ed essendo perciò di lungo periodo, sono ancor oggi da tenere in considerazione pur nelle intense e rapide trasformazioni della società e dell'economia che si sono nel frattempo verificate.

In conseguenza di quei convincimenti si giunse al progetto di industrializzazione della Sardegna centrale e alla impostazione della riforma agro-pastorale. La legge 24 giugno 1974, n. 268, fu la risposta parlamentare alle tematiche portate all'analisi di quella crisi e da quel dibattito. Ciò si evince sia dall'architettura generale della legge che dallo stesso titolo: « Rifiinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna) ».

La legge n. 268 prevedeva interventi specifici in tre ambiti di intervento: per lo sviluppo industriale, per lo sviluppo urbano e per la riforma dell'assetto agro-pastorale.

Si intese in tal modo concentrare l'intervento straordinario per lo sviluppo della Sardegna sui punti maggiormente critici del sistema economico e sociale, lasciando all'intervento ordinario dello Stato e della Regione le politiche di sviluppo per gli altri ambiti del sistema.

Il finanziamento della legge 268 fu previsto per l'arco di un decennio (dal 1975 al 1984), con una espressa previsione che negli esercizi dal 1979 al 1984 si sarebbe proceduto ad un aumento degli stanziamenti.

Con le leggi finanziarie per gli esercizi 1985, 1986, 1987 è stato disposto il rifiinanziamento della legge 268 rispettivamente per 160, 200, 230 miliardi di lire.

Con la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) è stato inoltre previsto, nell'apposito stanziamento di fondo globale di parte capitale, il finanziamento di « Interventi a favore della regione Sardegna » per 300 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.

2. L'avvio della nuova fase di industrializzazione della Sardegna e della riforma agro-pastorale, cioè, in altre parole, la concreta applicazione della esperienza di programmazione scaturita dalla legge n. 268 del 1974, ha coinciso con la grave e lunga congiuntura economica negativa

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del nostro sistema produttivo che, come è noto, a partire dalla fine del 1973, ha attraversato la più grave crisi di questo dopoguerra.

Esula dalla funzione della presente relazione l'analisi della crisi che il sistema economico sardo ha subito in conseguenza delle ben note vicende nazionali e internazionali. Basterà qui ricordare che la ristrutturazione dell'apparato produttivo e l'adattamento della economia italiana e sarda conseguente al superamento della crisi si sono conclusi con una restrizione della base produttiva e, soprattutto, con una eccedenza di forza lavoro non

occupata che è di alcuni punti più alta rispetto alla stessa realtà complessiva del Mezzogiorno.

Basta esaminare la seguente tabella, contenuta in una recente (febbraio 1987) relazione del professor Pasquale Saraceno, per rendersi conto che la Sardegna è la regione d'Italia, anche fra quelle meridionali, in cui il tasso di disoccupazione è il più alto in senso assoluto. Ma soprattutto è molto probabile che in questo primato venga mantenuto anche per il prossimo quinquennio se si tiene conto di elementari ragionamenti demografici.

*Variazione della popolazione e delle forze di lavoro nel periodo 1988-93 e indicatori economico-sociali delle Regioni del Mezzogiorno al 1986 (\*)*

Regioni	Variazioni % nel periodo 1988-93		Forze di disoccupazione (%)	Prodotto per abit. (C.-nord = 100)	Tasso di industrializzazione (c)	Incidenza occupazione agricola su occupazione totale (%)
	Popolazione (a)	Forze di lavoro (b)				
Abruzzo .....	— 0,1	1,8	11,4	69,1	69,3	16,1
Molise .....	— 0,2	2,1	9,9	63,8	51,9	28,3
Campania .....	3,8	7,2	17,7	59,5	56,5	16,2
Puglia .....	3,8	7,1	14,4	59,3	57,2	23,9
Basilicata .....	2,2	4,5	19,8	59,0	49,9	26,8
Calabria .....	3,9	6,5	17,9	52,1	26,6	22,2
Sicilia .....	2,6	5,5	16,2	59,8	42,5	18,2
Sardegna .....	2,6	6,1	20,5	62,7	42,3	16,9
Mezzogiorno .....	3,1	6,1	16,5	59,5	49,5	19,5
Centro-Nord .....	— 1,9	— 0,5	8,5	100,0	113,9	7,0
Italia .....	— 0,1	1,7	11,1	85,3	90,6	10,8

(\*) I dati di prodotto e occupazione al 1986 utilizzati nell'elaborazione della presente Tabella sono stati ottenuti applicando ai valori del prodotto e dell'occupazione regionale dell'anno 1985 per grandi settori economici le variazioni percentuali 1985-86 previste in sede di preconsuntivo per gli stessi settori a livello nazionale.

(a) Variazioni della popolazione prevista in ipotesi di bassa natalità e assenza di migrazioni.

(b) Aumento naturale della forza di lavoro in costanza dei tassi specifici di attività.

(c) Occupati nell'industria in senso stretto per 1.000 abitanti.

La situazione della Sardegna appare perciò di una gravità eccezionale. Si può dire che la disoccupazione, soprattutto delle più giovani generazioni, sia giunta a quel punto critico in cui lo stesso processo di democratizzazione delle istituzioni e di modernizzazione delle strutture della società civile rischia di essere seriamente posto in pericolo.

Siamo giunti peraltro ad una fase dello sviluppo del paese in cui anche massicci investimenti sia in capitale fisso sociale sia nei settori produttivi hanno soltanto una minima efficacia in termini occupazionali.

L'intervento per espandere l'occupazione e per dinamizzare il mercato del lavoro deve perciò essere considerato la priorità delle priorità per lo sviluppo sardo.

3. La condizione occupativa è senz'altro l'indicatore più significativo della condizione di inferiorità rispetto al resto del paese e il segno sintomatico della crisi grave in cui si trova la Sardegna in un momento di generale ripresa dell'intera economia nazionale.

Permangono, tuttavia, altri gravi vincoli allo sviluppo della Sardegna, vincoli che non sono stati rimossi dalle azioni di sviluppo disposte, finanziate e attuate con le prime due leggi sul Piano di Rinascita.

Primo fra tutti è il vincolo storico dei trasporti. Rispetto alle altre regioni meridionali il vincolo dell'insularità, e il mancato adeguamento del sistema dei trasporti, rendono molto più difficile l'obiettivo di pervenire alla eliminazione delle condizioni di sottosviluppo. La situazione di insularità deve quindi essere superata di fatto per dare alla Sardegna condizioni di parità non solo rispetto al resto del paese ma anche rispetto alle altre Regioni meridionali.

Il secondo nodo storico è costituito dai gravi squilibri esistenti all'interno delle diverse realtà dell'isola. La Sardegna è ancora ben lontana dall'essere unificata in termini di esistenza di pari opportunità di prospettive di sviluppo fra tutte le aree dell'Isola. All'interno delle condizioni generali di sottosviluppo esistono delle

sacche di più marcata arretratezza (sia nelle zone interne ma anche in zone di più accentuata concentrazione demografica) la cui situazione deve essere rimessa in condizioni di pari opportunità rispetto alle generali prospettive di sviluppo. Tanto più che è proprio in queste sacche di arretratezza che si vanno accentuando i fenomeni più preoccupanti di malessere sociale.

Il terzo dei nodi storici è costituito da un processo continuo e progressivo di degrado del tessuto territoriale. È questo un aspetto che viene spesso trascurato nella analisi dei problemi della Sardegna, anche perché spesso ci si ferma superficialmente ad osservare gli aspetti esteriori che sono apparentemente contraddittori. In realtà, il tessuto territoriale, l'ambiente inteso in senso globale, è minacciato di degrado da due spinte solo apparentemente contraddittorie: l'abbandono da parte dell'uomo.

Bisogna porre in essere un programma coraggioso e organico di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione di tutte le risorse territoriali gravemente minacciate: le acque, i boschi, le coste, la stessa integrità anche di immagine, possono essere riportati ad un processo organico e attivo di tutela e di valorizzazione.

Il quarto problema da affrontare è quello connesso con la qualità della presenza dello Stato in Sardegna.

Lungi dal vedere realizzata l'ipotesi di fondo avanzata dalla Commissione Medici, e cioè quella di realizzare in Sardegna un laboratorio sperimentale per la riforma della Pubblica amministrazione, possiamo dire che la qualità della presenza dello Stato in Sardegna è andata man mano decadendo e degradandosi.

L'amministrazione della giustizia, l'organizzazione scolastica, la struttura dell'Università, l'organizzazione ferroviaria, il ruolo della flotta pubblica nei trasporti da e per la Sardegna, l'amministrazione dei lavori pubblici di competenza statale, — soltanto per citare alcuni degli ambiti più significativi di presenza dello Stato centrale — sono largamente insufficienti e accanto alle vecchie carenze storicamente

radicate vengono accumulandosi gli elementi del recente degrado e delle sempre più macroscopiche mancanze di funzionalità rispetto agli stessi più semplici fini istituzionali.

Questi quattro vincoli storici rappresentano altrettanti ostacoli sul piano della strada dello sviluppo economico, della crescita civile e della modernizzazione del sistema economico e della struttura sociale della Sardegna.

4. I principali fattori negativi che caratterizzano l'attuale fase frenata dello sviluppo sardo possono dunque essere sinteticamente e conclusivamente così ricordati:

a) disoccupazione ad un livello non solo superiore alla stessa realtà meridionale;

b) stabilizzazione della base produttiva e soprattutto blocco del processo di industrializzazione;

c) mancata modernizzazione dell'ambiente inteso come contesto di una pluralità di fattori che favoriscono i processi di sviluppo materiale e di crescita civile.

Il problema della disoccupazione può essere affrontato oltre che con la ripresa del generale processo di sviluppo, anche con interventi mirati e specifici così come è previsto nella norma contenuta nell'articolo 14 di questa proposta di legge.

Essa si inserisce in quella prospettiva di mobilitazione attiva del mercato del lavoro che deve essere sempre più efficace e incisiva se si vogliono raggiungere risultati consistenti e stabili.

L'apparato produttivo può riprendere la sua espansione a condizione che si verifichi una crescita di nuova imprenditorialità e di ammodernamento di quella esistente. È quanto si vuole ottenere con le norme, alcune delle quali di radicale innovazione finanziaria, contenute nel titolo III di questa proposta di legge.

Il processo di modernizzazione va quindi accelerato e governato principalmente con la rimozione di quelli che in questa relazione abbiamo chiamato i nodi storici della questione sarda.

5. Convinto della necessità e dell'urgenza che la « questione sarda » venga affrontata come « questione nazionale » ai massimi livelli di responsabilità, il gruppo parlamentare della Democrazia cristiana presenta all'approvazione della Camera dei deputati la proposta di legge per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che prevede il piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna.

La proposta si compone di cinque capi, di cui il secondo, il terzo e il quarto prevedono interventi per affrontare radicalmente i più importanti problemi della Sardegna nella visione logica che è stata esposta in questa relazione.

Il capo primo e il capo quinto prevedono normative di carattere generale.

L'impostazione generale della proposta si può ricavare dal seguente schema riassuntivo.

#### CAPO I.

##### FINALITÀ GENERALI

- Art. 1. - Finalità dell'intervento straordinario.
- Art. 2. - Obiettivi di valorizzazione piena delle risorse umane e materiali specifiche della Sardegna e di crescita omogenea.
- Art. 3. - Programmazione degli interventi.
- Art. 4. - Predisposizione, approvazione e attuazione dei programmi.
- Art. 5. - Comitato tecnico interministeriale.
- Art. 6. - Coordinamento e attuazione straordinaria degli interventi.

#### CAPO II.

##### COMPITI DELLO STATO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA SARDEGNA

- Art. 7. - Ammodernamento della Pubblica amministrazione.
- Art. 8. - Agevolazioni fiscali.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Art. 9. - Ammodernamento del sistema dei trasporti.  
 Art. 10. - Investimenti delle Imprese a Partecipazione statale.  
 Art. 11. - Consorzio per la ricerca tecnologica.  
 Art. 12. - Ammodernamento dell'Università in Sardegna.  
 Art. 13. - Ammodernamento delle strutture scolastiche.  
 Art. 14. - Interventi per l'occupazione e piano pilota per il mercato del lavoro.

## CAPO III.

## COMPITI DELLA REGIONE

- Art. 15. - Compiti della Regione.  
 Art. 16. - I soggetti di programma e il contratto di programma.  
 Art. 17. - Interventi per le attività produttive.  
 Art. 18. - Società di intermediazione finanziaria per la banca d'affari.  
 Art. 19. - Istituzione con le Partecipazioni statali e la Regione di una Agenzia di promozione industriale.  
 Art. 20. - Programma triennale per il finanziamento delle istituzioni di solidarietà sociale.

## CAPO IV.

## COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

- Art. 21. - Compiti dell'Ente intermedio.  
 Art. 22. - Compiti delle province.

- Art. 23. - Norme finanziarie per il risanamento dei bilanci degli Enti locali.  
 Art. 24. - Finanziamento diretto ai Comuni e alle Comunità montane di risorse per il riequilibrio economico delle zone svantaggiate.  
 Art. 25. - « Fondo » per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali.

## CAPO V.

NORME  
GENERALI E FINANZIARIE

- Art. 26. - Norme per l'accelerazione delle opere pubbliche.  
 Art. 27. - Prestito interno novennale.  
 Art. 28. - Norme finanziarie e imputazione ai Capitoli della Legge finanziaria 1987.  
 Art. 29. - Meccanismo di trasferimento finanziario.  
 Art. 30. - Rinvio legislativo.

Basterà, per finire, fare un rapido cenno al meccanismo di finanziamento della presente proposta di legge.

Gli articoli che comportano oneri a carico del bilancio dello Stato risultano dalla seguente tabella:

Articoli che comportano spese	Comma	Oneri finanziari (in miliardi di lire)			Totale
		1987	1988	1989	Triennale
3		—	300	300	600
7	2 a)	15	15	15	45
7	2 b)	15	15	15	45
8		20	30	35	85
9		30	60	100	190
10		50	50	50	150
11		—	50	100	150
12		20	40	40	100
13		20	20	20	60
14		90	90	90	270

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La copertura prevista a carico della legge finanziaria e del bilancio dello Stato per il triennio 1987-1989, risulta dalla seguente tabella:

*Riduzione delle iscrizioni di fondo speciale della legge finanziaria 1987*  
(in miliardi di lire)

Fondo speciale utilizzato	1987	1988	1989	Nel triennio
Capitolo 6856. — « Delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » .....	15	15	15	45
Capitolo 6856. — « Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quant'altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti » .....	15	15	15	45
Capitolo 9001. — « Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuire il grado di nocività » .....	20	30	35	85
Capitolo 9001. — « Interventi a sostegno dei programmi delle PP.SS » .....	50	50	50	150
Capitolo 9001. — « Piano di adeguamento funzionale e strutturale degli edifici storici e artistici o adibiti a finalità culturali » .....	—	50	100	150
Capitolo 6856. — « Università non statali legalmente riconosciute » .....	20	40	40	100
Capitolo 6856. — « Nuovi ordinamenti ecc. » .....	20	20	20	60
Capitolo 9001. — « Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno » .....	90	90	90	270
Capitolo 9001. — « Interventi a favore della Regione Sardegna » .....	—	300	300	600
Capitolo 9001. — « Interventi infrastrutturali per la riqualificazione del sistema portuale, ferroviario e stradale della Sardegna al fine di realizzare la continuità territoriale » .....	30	60	100	190

Come si può agevolmente calcolare, nel primo triennio 1987-1989 abbiamo una imputazione specifica per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Sardegna e per i trasporti di 790 miliardi di lire.

Le disponibilità aggiuntive triennali a valere su singoli fondi speciali delle amministrazioni statali interessate qui ipotizzate ammontano a 905 miliardi.

Il ricavo del prestito novennale che può essere impiegato nel primo triennio può essere valutato in circa 1.000 miliardi.

Possiamo formulare quindi una ragionevole stima di circa 2.700 miliardi di lire che potrebbero essere impiegati nel primo triennio di operatività della legge

al fine di determinare una « grande spinta » allo sviluppo economico della Sardegna.

Onorevoli colleghi, confidiamo nella sensibilità politica della Camera dei deputati eletti nella IX legislatura perché, con il concorso di tutte le forze politiche, ma soprattutto di quelle che hanno contribuito a creare, a consolidare e a modernizzare il nostro attuale assetto costituzionale, il popolo sardo possa vedere nella solidarietà attiva dello Stato, nella efficacia dell'azione politica e amministrativa della Regione e delle autonomie locali democraticamente elette, una risposta ai vecchi e ai nuovi problemi dello sviluppo economico e della crescita civile della Sardegna.



**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

## FINALITÀ GENERALI

## ART. 1.

*(Finalità dell'intervento straordinario).*

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), lo Stato, con il concorso della regione, dispone e finanzia un piano organico novennale straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna secondo le norme di cui alla presente legge.

2. L'intervento straordinario novennale per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna ha come finalità:

a) lo sviluppo economico inteso come conseguimento della massima possibilità di occupazione e di lavoro per la popolazione della Sardegna;

b) la salvaguardia delle risorse ambientali e territoriali della Sardegna;

c) la valorizzazione delle risorse umane, dei valori culturali e delle risorse materiali della Sardegna;

d) l'ampliamento della base materiale di produzione, in quanto strumento della promozione umana e della crescita civile della popolazione della Sardegna.

3. Il piano di sviluppo, nel contesto della solidarietà nazionale e in armonia con il valore costituzionale della norma che lo prevede, deve proporsi l'obiettivo fondamentale di realizzare la parificazione delle condizioni economiche, sociali e civili della Sardegna al resto dell'Italia e dell'Europa.

## ART. 2.

*(Obiettivi di valorizzazione piena delle risorse umane e materiali specifiche della Sardegna e di crescita omogenea).*

1. Il piano organico di sviluppo, nel disporre gli interventi di cui alla presente legge, si ispira ai principi della piena valorizzazione e della difesa dei valori umani, culturali, ambientali propri della Sardegna.

2. Gli interventi previsti dal piano organico di sviluppo di cui alla presente legge perseguono l'obiettivo della crescita omogenea e ordinata di tutte le componenti della realtà sarda nelle sue diverse espressioni territoriali e sociali e l'obiettivo della eliminazione degli squilibri e dei ritardi sia all'interno delle aree della Sardegna sia rispetto al resto dell'Italia e dell'Europa.

## ART. 2.

*(Programmazione degli interventi).*

1. L'intervento straordinario previsto dalla presente legge si articola in programmi triennali di sviluppo e in programmi annuali di attuazione.

2. I programmi triennali di sviluppo devono, in particolare, prevedere:

a) le azioni straordinarie di sviluppo da attuare per realizzare l'equilibrio territoriale a favore delle zone economicamente più svantaggiate della Sardegna;

b) le azioni per la dotazione e la riqualificazione dei servizi sociali nelle aree metropolitane;

c) le azioni di coordinamento di tutti gli interventi dello Stato, della regione e degli enti locali al fine di realizzare effettivamente gli obiettivi del piano con particolare riguardo a quello della massima occupazione stabile.

3. Per il finanziamento del primo programma triennale è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi per gli esercizi finanziari 1988 e 1989.

ART. 4.

*(Predisposizione, approvazione e attuazione dei programmi).*

1. La regione predispone i programmi triennali di sviluppo e i programmi annuali di attuazione degli interventi.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il mezzogiorno, approva i programmi triennali di sviluppo e i programmi annuali di attuazione.

3. I programmi triennali di sviluppo e i piani annuali di attuazione sono di norma attuati dalla regione, salvo quanto previsto espressamente dalle norme della presente legge per la competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e per gli altri soggetti di programma.

ART. 5.

*(Comitato tecnico-interministeriale).*

1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è costituito un Comitato tecnico interministeriale per il piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna, composto dai rappresentanti:

a) del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che lo presiede;

b) del presidente della regione sarda;

c) del Ministro degli interventi straordinari per il mezzogiorno;

d) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

e) del Ministro delle partecipazioni statali;

f) del Ministro per la funzione pubblica;

g) del Ministro dei trasporti;

h) del Ministro della marina mercantile;

i) del Ministro della pubblica istruzione;

l) del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

m) del Ministro dei lavori pubblici.

2. Il Comitato tecnico interministeriale ha il compito di predisporre le direttive annuali e pluriennali per la formazione, l'attuazione e il coordinamento del piano organico e dei programmi di sviluppo economico e sociale della Sardegna, che sono approvate dal CIPE.

#### ART. 6.

*(Coordinamento e attuazione straordinaria degli interventi).*

1. Il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 5 ha altresì il compito di coordinare operativamente l'intervento ordinario di tutte le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con l'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e con gli interventi straordinari per il Mezzogiorno riguardanti la Sardegna.

2. A tal fine il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in caso di accertamento di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, sentito in Comitato interministeriale di cui all'articolo 5, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della

programmazione economica, il Presidente della regione autonoma della Sardegna, può essere nominato commissario straordinario di Governo per l'attuazione di singoli o di una pluralità di interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 2.

## CAPO II.

### COMPITI DELLO STATO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA SARDEGNA

#### ART. 7.

*(Ammodernamento della pubblica amministrazione).*

1. Il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con i ministri interessati, predispone un programma straordinario e organico per l'ammodernamento della pubblica amministrazione in Sardegna, con particolare riguardo alle amministrazioni autonome che erogano servizi essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

2. Il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della pubblica istruzione, predispone due programmi pilota rispettivamente per la riforma, la ristrutturazione e il più efficiente funzionamento degli uffici giudiziari e per l'ammodernamento delle strutture e delle funzioni del sistema scolastico, al fine di avviare immediatamente in Sardegna, le riforme dell'amministrazione giudiziaria e la sperimentazione dei nuovi ordinamenti didattici ed educativi della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i piani pilota devono essere presentati al Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 5 che autorizza il Ministro per la funzione pubblica a sottoporli alla approvazione del Consiglio dei ministri.

4. Per la predisposizione e l'esecuzione di ciascuno dei due piani pilota di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi nel triennio 1987-1989.

ART. 8.

*(Agevolazioni fiscali).*

1. In attuazione dell'articolo 12, secondo comma, dello statuto speciale per la Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le aree industriali della Sardegna, definite ai sensi e per gli effetti del testo unico della legge sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite in punti franchi.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente forza di legge per la regolamentazione dei punti franchi attenendosi ai seguenti principi:

a) favorire gli investimenti delle imprese italiane e straniere nelle zone delimitate come punti franchi attraverso la detassazione degli utili reinvestiti;

b) favorire le produzioni, soprattutto manifatturiere, destinate ai mercati esteri attraverso la riduzione parziale o totale dell'imposta di fabbricazione;

c) favorire le trasformazioni delle materie prime e dei semilavorati in regime di totale esenzione fiscale, se destinate ai mercati al di fuori della Comunità europea;

d) favorire l'uso del sistema portuale sardo nei traffici internazionali attraverso le necessarie esenzioni fiscali e doganali.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le società per azioni aventi sede legale in Sardegna da almeno dieci anni o quelle finalizzate al persegui-



mento di scopi agevolati dalla presente legge o dalle leggi sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno, anche se costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono godere dell'anonimato azionario con le modalità vigenti in Sardegna precedentemente all'attuale regime abrogativo.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere estese, con espressa deliberazione approvata dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro delle finanze, alle imprese con aziende localizzate nelle aree destinate agli insediamenti produttivi dei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti o dei consorzi di comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti ubicate nelle zone svantaggiate di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il totale delle minori entrate autorizzate e pari alla somma di lire 85 miliardi nel triennio 1987-1989.

#### ART. 9.

##### *(Ammodernamento del sistema dei trasporti).*

1. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma triennale straordinario e aggiuntivo agli interventi ordinari per l'ammodernamento del sistema portuale, aeroportuale, ferroviario e stradale della Sardegna al fine di realizzare la continuità territoriale della Sardegna con il resto del paese.

2. Nel programma di cui al comma 1 sono contenute altresì le specificazioni operative dei programmi ordinari e straordinari dell'Ente per le ferrovie dello Stato, dell'ANAS, delle gestioni delle ferrovie in concessione, delle società a parte-

cipazione statale concessionarie dei trasporti marittimi ed aerei da e per la Sardegna.

3. I porti di Cagliari, di Porto Vesme, di Oristano, di Porto Torres, di Olbia, di Arbatax, sono gestiti da una società costituita per i fini e per gli effetti del decreto-legge del 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 28, che può promuovere la costituzione di singole società per la gestione specifica di uno o più porti.

4. L'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Cagliari è soppressa; il patrimonio e il personale sono trasferiti alla società di cui al comma 3.

5. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 190 miliardi nel triennio 1987-1989.

#### ART. 10.

##### *(Investimenti delle imprese a partecipazione statale).*

1. Il Ministero delle partecipazioni statali predispone e attua in Sardegna un programma straordinario di investimenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, finalizzato:

a) quanto all'IRI allo sviluppo delle grandi infrastrutture di base e allo sviluppo dei servizi innovativi e dei settori manifatturieri strategici;

b) quanto all'ENI allo sviluppo del settore minerometallurgico, del settore energetico, del settore delle fibre e del settore della chimica fine;

c) quanto all'EFIM allo sviluppo delle attività manifatturiere che possono integrare le attività di produzione dell'alluminio primario.

2. L'IRI, l'ENI e l'EFIM, attraverso le proprie società operative, singolarmente o in *joint venture*, anche con imprese private e preferibilmente con la partecipazione dell'imprenditoria locale, sono autorizzati a predisporre un programma inte-

grato di sviluppo turistico e di attrezzature ricettive al fine di valorizzare le aree della Sardegna a vocazione turistica non sufficientemente valorizzata.

3. L'IRI, l'ENI e l'EFIM, in collaborazione con l'ENEA, anche con la costituzione di apposite società operative, sono autorizzati a predisporre un piano organico di valorizzazione produttiva delle acque interne, delle lagune, dei laghi salsi e dei siti marini adatti alla itticoltura in Sardegna, realizzando la progettazione e l'esecuzione delle opere in regime di concessione dalla regione autonoma della Sardegna al fine di affidarne la gestione e l'utilizzazione ad operatori del settore, preferibilmente associati in cooperative, prevedendone l'integrazione nel comparto agroalimentare delle partecipazioni statali.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel triennio 1987/1989, con corrispondente conferimento di fondi ai fondi di dotazione dell'IRI per 30 miliardi, dell'ENI per 80 miliardi e dell'EFIM per 40 miliardi.

#### ART. 11.

*(Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica).*

1. L'IRI, l'ENI e l'EFIM, sono autorizzati a costituire con le università di Cagliari e di Sassari e con il CNR, un consorzio nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da sviluppare nel territorio della Sardegna.

2. Il consorzio di cui al presente articolo attua un programma novennale, da aggiornare con programmi triennali o annuali, di ricerca scientifica e tecnologica predisposto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con particolare riguardo ai seguenti settori: logica matematica, intelligenza artificiale, biotecnologie, ricerche biomediche di specifico interesse per la popolazione sarda, scienza dell'ambiente e agricoltura mediterranea.

3. I programmi di ricerca di cui al presente articolo possono essere attuati e

sviluppati sia direttamente dal consorzio, sia in regime di convenzione tra lo stesso consorzio e altri centri di ricerca e laboratori pubblici e privati, anche costituiti da operatori economici e da istituti pubblici di ricerca italiani o stranieri.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per gli anni 1988 e 1989.

#### ART. 12.

##### *(Ammodernamento dell'Università in Sardegna).*

1. Le università di Cagliari e di Sassari sono autorizzate a costituire un consorzio per l'insegnamento universitario a distanza al fine di realizzare l'integrazione scientifica, didattica e funzionale fra le due università della Sardegna e di favorire l'accesso agli studi universitari ai giovani capaci e meritevoli attraverso il decentramento delle strutture universitarie anche alle zone finora più svantaggiate.

2. Il consorzio è autorizzato a realizzare, nelle due sedi universitarie e negli altri capoluoghi di provincia della Sardegna, apposite strutture di telecomunicazione per l'insegnamento a distanza, di attrezzature scientifiche e didattiche e di laboratorio per il funzionamento dell'insegnamento universitario a distanza o con intervento diretto o affidandone l'esecuzione agli enti locali competenti per territorio.

3. Lo statuto del consorzio, il regolamento e la dotazione degli organi del personale docente e non docente dislocato presso tali strutture in aggiunta a quello ordinario di ciascuna università sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consorzio tra le due università di Cagliari e di Sassari.

4. Con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consorzio universitario per l'insegnamento a distanza in Sardegna, sono definite le modalità per gli esami degli studenti nonché

le modalità di conseguimento dei titoli previsti dagli attuali ordinamenti didattici universitari.

5. I titoli rilasciati dal consorzio hanno, a tutti gli effetti, il medesimo valore legale dei titoli rilasciati dalle università statali.

6. Il Ministro della pubblica istruzione, nel piano di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella istituzione delle nuove facoltà in Sardegna nonché delle altre strutture previste dai vigenti ordinamenti didattici universitari, deve tenere conto delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi nel triennio 1987-1989.

#### ART. 13.

##### *(Ammodernamento delle strutture scolastiche).*

1. Il Ministro della pubblica istruzione di intesa con il Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la regione sarda, presenta all'approvazione del CIPE un programma triennale straordinario di adeguamento e ammodernamento delle strutture scolastiche in Sardegna.

2. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo deve altresì prevedere la istituzione *ex novo* o la ristrutturazione organica degli istituti di scuola media superiore nei diversi comuni della Sardegna.

3. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo deve prevedere anche la realizzazione delle strutture necessarie per l'attuazione del programma pilota di cui all'articolo 7 della presente legge.

4. Per l'attuazione del programma di interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di sessanta miliardi nel triennio 1987-1989.

## ART. 14.

*(Interventi per l'occupazione).*

1. Il programma triennale di cui all'articolo 3 della presente legge deve prevedere interventi organici e coordinati per la assunzione triennale e straordinaria, anche in deroga alle vigenti dotazioni organiche del personale da parte della pubblica amministrazione, delle amministrazioni autonome e degli enti locali, di giovani per servizi di istituto e per lo sviluppo di servizi socialmente utili. Gli oneri relativi fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge.

2. Al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, alle imprese medie e piccole, alle imprese che erogano servizi alla produzione, alle imprese artigiane, alle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo, alle imprese cooperative fra agricoltori e fra artigiani, che si impegnano alla formazione e qualificazione professionale dei giovani assunti in aggiunta gli organici dell'azienda esistenti al 31 dicembre 1987 con contratti di formazione lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1974, n. 728, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che abbiano durata triennale, è corrisposto un contributo pari al 100 per cento degli oneri effettivamente sostenuti per il primo anno, al 70 per cento per il secondo anno, al 50 per cento per il terzo anno.

3. In deroga alle disposizioni di legge vigenti, le pubbliche amministrazioni, comprese anche quelle ad ordinamento autonomo, gli enti locali, gli enti pubblici operanti in Sardegna, nonché gli enti pubblici economici, possono assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore al triennio, e comunque fino a quando non saranno espletate le previste modalità di assunzione, il personale necessario alla copertura dell'intero organico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono fatte sulla base di selezioni pubbliche a livello comunale.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per il triennio 1987, 1988 e 1989, è autorizzato a elaborare e attuare in Sardegna entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge del mercato del lavoro in attuazione degli indirizzi di cui alla relazione allegata allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1987, che in particolare prevede:

a) la realizzazione in Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un esperimento pilota di massima occupazione stabile nel settore pubblico e nel settore privato;

b) il coordinamento fra tutti gli strumenti legislativi esistenti attraverso un apposito ufficio ministeriale istituito presso l'agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

c) la creazione, d'intesa e con la partecipazione della regione sarda, dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM della « Job-creation » S.p.a. per la promozione di nuova occupazione.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi nel triennio 1987-1989.

### CAPO III.

#### COMPITI DELLA REGIONE SARDA

#### ART. 15.

*(Compiti della regione e Agenzia per lo sviluppo regionale).*

1. La regione attua gli interventi del programma triennale e dei programmi annuali, salvo quelli che dalla presente legge sono espressamente attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.

2. La regione autonoma della Sardegna istituisce, con propria legge, un'agenzia per lo sviluppo della Sardegna, dotata di personalità giuridica propria, che ha lo scopo di attuare:

a) gli interventi di particolare difficoltà per l'amministrazione ordinaria;

b) gli interventi cui venga espressamente delegata dai soggetti di programma;

c) gli interventi sostitutivi nei casi espressamente previsti dalla legge regionale;

d) le azioni necessarie per attivare le richieste di benefici comunitari, statali, regionali per conto o in sostituzione dei soggetti pubblici di programma.

3. I criteri a cui si deve ispirare la regione per la formulazione e l'attuazione dei programmi sono i seguenti:

a) consultazione e partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi;

b) delega dell'attuazione agli enti locali e agli altri soggetti di programma tramite la concessione o la convenzione.

4. Sui programmi ministeriali di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, la regione è chiamata ad esprimere il parere prima della deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Il presidente della regione, in quanto commissario di Governo, si avvale dell'agenzia di cui al comma 2.

#### ART. 16.

*(Soggetti di programma, l'accordo e il contratto di programma).*

1. Sono soggetti di programma ai sensi e per gli effetti della presente legge: le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo; gli enti pubblici e di diritto pub-



blico, gli enti locali, i loro consorzi e le loro aziende autonome o municipalizzate, la regione, le aziende regionali e gli enti di diritto pubblico regionale, le imprese private agricole e commerciali e i loro consorzi o altre forme associate.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui alla presente legge che prevedono l'iniziativa integrata e coordinata di più soggetti di programma aventi personalità giuridica di diritto pubblico, il presidente della regione promuove un accordo di programma nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Per l'attuazione degli interventi espressamente previsti dai programmi di cui all'articolo 2 le pubbliche amministrazioni anche locali possono demandarne l'attuazione ai soggetti di programma con personalità giuridica di diritto privato attraverso il contratto di programma.

4. Al contratto di programma previsto dal comma 3 si applicano le norme, comprese quelle concernenti il regime fiscale, stabilite per le convenzioni di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

#### ART. 17.

*(Interventi per le attività produttive).*

1. Presso la SFIRS, o presso la società a prevalente capitale regionale, è istituito un « Fondo » per le anticipazioni necessarie a realizzare gli investimenti privati ammessi alle agevolazioni statali e regionali previste dal programma triennale e dai programmi annuali di cui alla presente legge.

2. È istituito un « Fondo », presso uno o più istituti di credito operanti in Sardegna, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato a favore delle medie e piccole aziende industriali, delle aziende artigiane, delle aziende operanti nel settore turistico-recettivo attraverso

l'erogazione di mutui agevolati con ammortamento da cinque a dieci anni.

3. È istituito un « Fondo », presso uno o più istituti di credito operanti in Sardegna, per l'anticipazione alle medie e piccole aziende industriali, alle aziende artigiane, alle aziende operanti nel settore turistico-recettivo, alle aziende agricole, alle aziende cooperative del settore agricolo, artigiano e turistico, dei crediti certificati ed esigibili che le imprese di cui al presente comma aventi sede legale in Sardegna vantano nei confronti dello Stato, delle amministrazioni pubbliche anche ad amministrazione autonoma, della regione e degli enti locali.

4. Le anticipazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono erogate a fronte di cessione dei crediti ai rispettivi « Fondi » da parte delle imprese interessate.

5. I mutui e le anticipazioni di cui al presente articolo sono erogati prioritariamente alle imprese che godono delle agevolazioni statali e regionali per la promozione della imprenditorialità giovanile ad un tasso non inferiore a un terzo e non superiore alla metà del tasso medio di mercato secondo le misure definite dai programmi di cui all'articolo 3 della presente legge.

#### ART. 18.

*(Società di intermediazione finanziaria per la banca d'affari).*

1. Le aziende di credito aventi sede in Sardegna, il credito industriale sardo e gli istituti di credito di diritto pubblico operanti in Sardegna, sono autorizzati a sottoscrivere, anche in concorso con imprenditori privati, il capitale di una società di intermediazione finanziaria di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 6 febbraio 1987.

2. A valere sulle disponibilità di cui alla presente legge il fondo di dotazione del Banco di Sardegna o del Credito industriale sardo o di altro istituto di di-

ritto pubblico è incrementato di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989 destinati a incrementare la sottoscrizione di cui al comma 1 del presente articolo. Uno degli istituti predetti assumerà l'iniziativa della costituzione della società, sulla base di apposita direttiva del Ministro del tesoro.

3. È costituito un « Fondo di rotazione » di lire 30 miliardi a valere sulla dotazione finanziaria di cui alla presente legge presso uno o più istituti di credito operanti in Sardegna destinato alla promozione delle attività di esportazione delle imprese sarde.

#### ART. 19.

*(Istituzione con gli enti di gestione delle partecipazioni statali e la regione di una società di promozione industriale e di Venture capital).*

1. L'IRI, l'ENEL, l'EFIM, direttamente e tramite società finanziarie controllate, la SFIRS o altra società finanziaria a partecipazione regionale, sono autorizzati o costituire una società finanziaria di promozione industriale con lo scopo di partecipare al capitale di rischio di società che intendano operare investimenti in settori innovativi avvalendosi delle agevolazioni di cui alla presente legge.

2. Nel primo triennio di attuazione della presente legge alla predetta società, tramite conferimento agli enti partecipanti, a valere sulle disponibilità della presente legge, sono destinati 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988, 1989.

#### ART. 20.

*(Programma triennale per il finanziamento delle istituzioni di solidarietà sociale).*

1. A valere sulle disponibilità di cui alla presente legge la regione sarda predispone e attua un programma triennale di

finanziamento delle istituzioni di solidarietà sociale fondate sul volontariato operanti in Sardegna.

2. Con il programma di cui al comma 1 deve essere perseguito il potenziamento di tali istituzioni e il raggiungimento delle loro finalità mantenendone il carattere di volontariato e di partecipazione.

#### CAPO V.

#### COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

#### ART. 21.

*(Compiti dell'ente intermedio).*

1. Fermi restando i compiti e le funzioni dei comuni, e fatta salva la potestà regionale di modificare le funzioni delle province ai sensi dell'articolo 43 dello statuto speciale della Sardegna, al fine di realizzare nel territorio gli obiettivi dei programmi statali e regionali di sviluppo economico e sociale, alle province è attribuito il ruolo di ente locale intermedio fra regione e comuni con i seguenti compiti di programmazione:

a) destinazione d'uso del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) localizzazione di massima delle principali infrastrutture e delle più importanti vie di comunicazione;

c) localizzazione delle attività produttive nei diversi settori economici;

d) localizzazione e dimensionamento dei principali servizi sociali con particolare riguardo ai presidi sanitari;

e) tutela e valorizzazione delle risorse umane, delle risorse ambientali del patrimonio culturale e in difesa del territorio in tutti i suoi aspetti.

2. La provincia, sentiti i comuni interessati, realizza opere e interventi previsti dai programmi statali e regionali di li-

vello intercomunale vasto o di livello provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

b) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

c) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi e delle acque, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle emissioni atmosferiche e sonore;

d) promozione delle attività culturali, sociali e sportive.

3. La regione, con proprie leggi, delega ai comuni e alle province l'esercizio di funzioni regionali concernenti ambiti amministrativi in materia di sviluppo economico e di servizi sociali.

#### ART. 22.

*(Compiti delle province).*

1. La regione sarda, con propria legge, può attribuire le funzioni e i compiti dell'ente intermedio di cui al precedente articolo 21, oltreché alle province esistenti e alle nuove province istituite ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, anche a circoscrizioni provinciali economicamente omogenee definite ai sensi dell'articolo 129, secondo comma, della Costituzione.

2. La legge regionale, nella definizione delle circoscrizioni omogenee di cui al comma 2, deve tenere conto delle peculiarità delle aree metropolitane.

#### ART. 23.

*(Norme finanziarie per il risanamento dei bilanci degli enti locali).*

1. I comuni e le province della Sardegna che si trovino in condizioni di disavanzo economico-finanziario tale da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari ed indispensabili, possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti, mutui per l'assestamento

finanziario anche in deroga ai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di finanza locale.

2. L'onere di ammortamento dei mutui è posto a totale carico dello Stato.

3. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo è posto a carico del bilancio dello Stato, all'apposito capitolo degli esercizi finanziari dal 1987 al 1989.

4. A valere sulle disponibilità del bilancio dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1987-1989, è trasferito al bilancio della regione sarda un contributo di lire 20 miliardi annui, quale concorso per la costituzione di una agenzia regionale per la organizzazione e l'innovazione nei servizi comunali.

#### ART. 24.

*(Finanziamento diretto ai comuni e alle comunità montane di risorse per il riequilibrio economico delle zone svantaggiate).*

1. A valere sulle disponibilità di cui alla presente legge, è finanziato un programma triennale straordinario di interventi per le zone svantaggiate di cui al precedente articolo 3 in materia di: *a)* viabilità rurale; *b)* elettrificazione rurale anche con fonti energetiche rinnovabili; *c)* valorizzazione delle risorse idriche di interesse locale (sorgenti, laghi collinari, pozzi); a favore dei comuni che ne facciano richiesta. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione sarda che indicherà al Ministero stesso le proposte di priorità, dispone un organico programma di intervento.

2. I predetti trasferimenti verranno utilizzati dai comuni come risorse proprie per investimenti ai sensi e per gli effetti delle norme del vigente ordinamento comunale.

#### ART. 25.

*(Fondo per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse del territorio).*

1. Presso uno o più istituti di credito o sezioni speciali, abilitati all'esercizio

del credito per le opere pubbliche, è istituito un « Fondo » per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di mutui, con le stesse modalità e condizioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato, per la realizzazione di complessi organici di opere pubbliche in materia di:

a) valorizzazione e salvaguardia delle coste;

b) valorizzazione e salvaguardia delle acque interne;

c) tutela e valorizzazione del patrimonio comunale con particolare riguardo al patrimonio boschivo.

2. Sul « Fondo » di cui al comma 1 possono essere finanziati gli studi relativi ai piani regolatori dei bacini imbriferi previsti dalla legge per la difesa del suolo e la progettazione delle opere in essi previsti.

3. Sul « Fondo » di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati gli studi e i progetti per la realizzazione di complessi organici di opere pubbliche al fine della creazione di aree attrezzate di difesa ambientale da parte delle comunità montane, dei comuni e dei loro consorzi.

## CAPO VI.

### NORME GENERALI E FINANZIARIE

#### ART. 26.

*(Norme per l'accelerazione delle  
opere pubbliche).*

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche previste dai programmi di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le norme di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80.

2. Per il primo programma triennale il limite di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 80 del 1987, è ridotto a lire 10 miliardi.

3. Presso la Presidenza della giunta regionale è istituito un Comitato pareri nel quale tutti gli uffici statali e regionali deputati all'espressione di pareri su interventi e progetti previsti dai programmi di cui all'articolo 3 della presente legge sono tenuti a rendere il parere dovuto entro 30 giorni dalla richiesta da parte del presidente della regione.

4. La mancata espressione del parere o la mancata partecipazione alle riunioni del Comitato pareri, regolarmente convocato, costituisce reato di omissione di atti di ufficio da parte del funzionario istituzionalmente preposto all'espressione del parere.

5. Presso l'Agenzia di cui al precedente articolo 15 la regione sarda istituisce un ufficio di controllo dell'attuazione della presente legge, costituito da funzionari statali e regionali di carriera direttiva e presieduto da un magistrato della Corte dei conti con grado di consigliere.

#### ART. 27.

*(Prestito interno novennale).*

1. Un consorzio costituito fra istituti di credito di diritto pubblico, anche in deroga alle norme statutarie e alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato ad organizzare un prestito interno di durata novennale a favore della regione sarda ai sensi e per gli scopi di cui all'articolo 11 dello statuto speciale per la Sardegna.

2. A valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 3 della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989 può essere utilizzata la somma di lire 50 miliardi per l'ammodernamento del prestito di cui al presente articolo.

3. Il ricavato del prestito sarà utilizzato nell'ambito delle finalità del programma di cui all'articolo 3 della presente legge.



## ART. 28.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'onere derivante dalla applicazione degli articoli 3 e 9 della presente legge pari a lire 30 miliardi nell'anno 1987, a lire 360 miliardi nell'anno 1988 e a lire 400 miliardi nell'anno 1989 si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi infrastrutturali per la riqualificazione del sistema portuale, ferroviario e stradale della Sardegna al fine di realizzare la continuità territoriale » e l'accantonamento « Interventi a favore della regione Sardegna ».

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge pari a lire 230 miliardi nell'anno 1987, a lire 310 miliardi nel 1988, a lire 365 miliardi nel 1989 si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, all'uopo utilizzando gli accantonamenti risultanti dalla seguente tabella riducendola delle somme indicate:

*In miliardi di lire*

Fondo speciale utilizzato	1987	1988	1989	Nel triennio
Capitolo 6856. — « Delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » .....	15	15	15	45
Capitolo 6856. — « Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quant'altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti » .....	15	15	15	45
Capitolo 9001. — « Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuire il grado di nocività » .....	20	30	35	85

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*In miliardi di lire**Segue tabella.*

Fondo speciale utilizzato	1987	1988	1989	Nel triennio
Capitolo 9001. — « Interventi a sostegno dei programmi delle PP.SS » .....	50	50	50	150
Capitolo 9001. — « Piano di adeguamento funzionale e strutturale degli edifici storici e artistici o adibiti a finalità culturali » .....	—	50	100	150
Capitolo 6856. — « Università non statali legalmente riconosciute » .....	20	40	40	100
Capitolo 6856. — « Nuovi ordinamenti ecc. » .....	20	20	20	60
Capitolo 9001. — « Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno » .....	90	90	90	270

## ART. 29.

*(Meccanismo di trasferimento finanziario).*

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito capitolo denominato « Interventi per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna ».

2. A tale capitolo vanno imputati i trasferimenti necessari al finanziamento degli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 3 della presente legge che non siano imputabili ad altri capitoli espressamente indicati.

## ART. 30.

*(Rinvio legislativo).*

1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente legge al fine di rea-

lizzare gli interventi previsti nei piani e nei programmi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono applicabili le norme statali e regionali vigenti e, in particolare, le norme relative all'intervento straordinario del Mezzogiorno, quelle relative alla regolamentazione del mercato del lavoro e le norme di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 e alla legge 24 giugno 1974, n. 268.